



Ministero Dell'Istruzione e del Merito
**CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
DI PORDENONE**

Sedi di Pordenone - Prata di Pordenone -
San Vito al Tagliamento - Sacile

Via Interna, 2 - PORDENONE

Tel. 0434231862 - Fax 0434231863

C.F. 91088940936 cod. mecc. PNMM164001 Cod. Fatturazione: UFW67H

pnmm164001@istruzione.it - pnmm164001@pec.istruzione.it

www.cpiapordenone.edu.it



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

Testo approvato il 30/12/2022 con Delibera n.25/2022

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO l'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/1994;
VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995;
VISTO l'art. 21 della Legge 15/3/1997 n. 59;
VISTA la Circolare n. 101 del 17/07/1997 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 dell'8/3/1999;
VISTI il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.");
VISTO il D.I. n. 129/2018 all'art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale), e all'art. 45, con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, e viene affidato al Consiglio d'Istituto il compito di disciplinare nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici") e successive modifiche ed integrazioni, che esclude i contratti di lavoro dal suo ambito di applicazione;
VISTA la nota MIUR prot. n. 34815 del 2 agosto 2017, con successiva *errata corrige* di cui alla nota MIUR prot. n. 35926 del 21 settembre 2017;
VISTE le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020", trasmesse con nota MIUR prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018;

DEFINISCE

il seguente regolamento, che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto:

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF.

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

Il presente regolamento non si applica:

- alle collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione da effettuarsi in una giornata o sessione formativa, caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili;
- alle attività di esperti esterni che siano gli autori di un progetto recepito, fatto proprio dalla scuola e inserito nel Piano dell'Offerta Formativa per la sua particolarità;
- alle attività di esperti esterni offerte a titolo gratuito da enti pubblici, privati, associazioni o altri soggetti esterni all'istituzione scolastica.

ART. 2 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. E' fatto, quindi, divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

ART. 3 – REQUISITI SOGGETTIVI

Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nella prestazione richiesta. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o parificati;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Dal requisito a) si può prescindere nel caso di progetti che comportano il ricorso ad un esperto madrelingua, che può provenire da Paesi nei quali la lingua ufficiale è quella oggetto della prestazione

professionale, anche se tali Paesi sono al di fuori dell'Unione Europea.

ART. 4 – REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti al progetto da realizzare (curriculum vitae formato europeo).

Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base delle tabelle di valutazione dei titoli indicate di seguito.

Il Dirigente Scolastico nomina un'apposita commissione per le valutazioni di cui al presente articolo. La Commissione eventualmente formata per la valutazione sarà formata: dal Responsabile del progetto o Attività da realizzare, da un'assistente amministrativo o tecnico o docente di comprovata esperienza per il progetto o l'attività che si intende svolgere diverso dallo stesso Responsabile del Progetto o Attività e presieduta dal Dirigente Scolastico o da suo delegato.

Per la docenza ai corsi di lingua straniera, nella procedura di selezione sarà attribuita priorità assoluta ai docenti "madre lingua", vale a dire a cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino:

a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;

oppure

b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve essere in possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1.

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, l'Istituzione scolastica può reiterare l'avviso oppure fare ricorso ad esperti "non madre lingua" che siano, obbligatoriamente, in possesso di laurea specifica in lingue e letterature straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea. Quest'ultima ipotesi non potrà essere applicata ai corsi per la cui realizzazione sia richiesto espressamente un docente madrelingua, in questo caso si procederà direttamente all'emanazione di un avviso esterno.

In mancanza di risorse interne con le caratteristiche richieste, l'Istituzione scolastica titolare del modulo dovrà selezionare il madre lingua attraverso un avviso ad evidenza pubblica mediante una delle seguenti tipologie:

a) emanazione di un avviso ad evidenza pubblica, a cui possono rispondere solo persone fisiche. In questo caso la valutazione avverrà attraverso la comparazione dei CV da acquisire agli atti. In tale avviso dovranno essere definite le professionalità e le competenze necessarie, i criteri di selezione ed i punteggi previsti.

b) emanazione di un avviso ad evidenza pubblica, a cui possono rispondere solo persone giuridiche (scuole di lingua, istituti linguistici, etc.). La comparazione avverrà secondo i criteri definiti dall'istituzione scolastica ed inseriti nell'avviso.

Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base delle seguenti tabelle di valutazione dei titoli:

A. NEI CASI IN CUI SIANO RICHIESTI TITOLI CULTURALI E DI DOCENZA: PROGETTI E CORSI VARI

	TITOLI	PUNTI
1	Laurea specifica	110 e lode Punti 30 100 -110 Punti 25 Altra votazione Punti 15
2	Diploma specifico II grado	5 (max 5)
3	Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento	2 (per ogni anno max 6)
4	Docenza scuola di ogni ordine e grado statale coerente con la tipologia di intervento	3 (per ogni anno max 9)
5	Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento	1 (per ogni pubblicazione fino a un max di 6)
6	Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master, ecc., coerenti con la tipologia di intervento	2 (per ogni titolo max 10)
7	Pregresse esperienze di docenza con l'istituto nella stessa tipologia di progetti	6 (per progetto max 30)
8	Pregresse esperienze di docenza con istituti statali e/o paritari in progetti vari	4 (max 4)
	Totale	Punti 100

B. AVVISI CHE PREVEDONO PERCORSI LINGUISTICI

	TITOLI	PUNTI
1	Laurea (il titolo presentato deve essere corredato di traduzione in lingua italiana)	Punti 30
2	Diploma specifico II grado	5 (max 5)
3	Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento	2 (per ogni anno max 6)
4	Docenza scuola di ogni ordine e grado statale coerente con la tipologia di intervento	3 (per ogni anno max 9)
5	Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento	1 (per ogni pubblicazione fino a un max di 6)
6	Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master, ecc., coerenti con la tipologia di intervento	2 (per ogni titolo max 10)
7	Pregresse esperienze di docenza con l'istituto nella stessa tipologia di progetti	6 (per progetto max 30)
8	Pregresse esperienze di docenza con istituti statali e/o paritari in progetti vari	4 (max 4)
	Totale	Punti 100

C. AVVISI CHE PREVEDONO PERCORSI L2

	TITOLI	PUNTI
1	Laurea specifica o diploma magistrale	110 e lode Punti 30 100 -110 Punti 25 Altra votazione Punti 15 60 o 100 e lode Punti 30 50-59 o 85-100 Punti 25 Altra votazione Punti 15
2	Diploma specifico II grado	5 (max 5)
3	Docenza universitaria coerente con latipologia di intervento	2 (per ogni anno max 6)
4	Docenza scuola di ogni ordine e grado statale coerente con la tipologia di	3 (per ogni anno max 9)
5	Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento	1 (per ogni pubblicazione fino a un max di 6)
6	Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master, ecc., coerenti	2 (per ogni titolo max 10)
7	Pregresse esperienze di docenza con l'istituto nella stessa tipologia di	6 (per progetto max 30)
8	Pregresse esperienze di docenza con istituti statali e/o paritari in progetti	4 (max 4)
	Totale	Punti 100

D. AVVISI CHE PREVEDONO FORMATORI

	TITOLI	PUNTI
1	Laurea magistrale o equiparata	6 per laurea (max 12)
2	Diploma di scuola secondaria di secondo grado (valutato solo in assenza di diploma di laurea)	4 per diploma (max 8)
3	Attività come formatore nell'ambito richiesto	2 per corso di almeno 4 ore (max 16)
4	Attestati di partecipazione a corsi di formazione nel settore richiesto	2 per corso di almeno 4 ore (max 6)
5	Servizio prestato nel settore richiesto	2 per ogni anno di servizio (max 10)
6	Collaborazioni alla stesura di progetti/convenzioni con enti qualificati	2 per ogni attività (max 6)
	Totale	Punti 50

A) Progetti FESR PON

1. Esperto progettista

TITOLI	PUNTI
a) Laurea specifica	110 e lode Punti 20 100 - 110 Punti 15 Altra votazione Punti 6
b) Master specifici attinenti all'incarico	Punti 5 per titolo (max 3 titoli)
c) Altri Master	Punti 1 a titolo (max 3 titoli)
d) Corsi di perfezionamento universitari annuali (600 ore)	Punti 1
e) Docenza di ruolo in materie attinenti al progetto	Punti 1
f) Esperienza su progetto specifico (collaudatore – progettista)	Punti 5 per esperienza (MAX 5+5 esperienze)
g) Esperienza lavorativa come docente PON FSE nel settore informatico	Punti 6
h) Patente ECDL	Punti 4
Totale	MAX 100 punti

2. Esperto collaudatore

TITOLI	PUNTI
a) Laurea	110 e lode Punti 20 110 - 100 Punti 15 Altra votazione Punti 6
b) Master	Punti 5 a titolo (max 3 titoli)
c) Corsi di perfezionamento di tecnologie informatiche	Punti 2 a titolo (max 5 titoli)
d) Patente ECDL	Punti 10
e) Esperienza collaudatore su progetto specifico	Punti 10 per esperienza (max 2 esperienze)
f) Esperienza progettista su progetto specifico	Punti 5 per esperienza (max 3 esperienze)
g) Esperienza lavorativa come docente o tutor PON FSE	Punti 10
Totale	MAX 100 punti

Per tutte le tabelle, a parità di punteggio, precede il candidato di minore età.

ART. 5 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Gli avvisi relativi alle attività ed insegnamenti per i quali emerge la necessità di conferire contratti ad esperti sono pubblicati sul sito web d'Istituto (Albo online e/o Amministrazione trasparente). Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati e la documentazione da produrre.

Dovrà essere, altresì specificato:

- la tipologia di contratto proposto;
- l'oggetto e luogo della prestazione;
- la durata del contratto (inizio e conclusione della prestazione);
- il corrispettivo proposto.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego:

- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito nell'avviso, potrà presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

In primo luogo il Dirigente scolastico dovrà accertarsi che all'interno dell'istituzione scolastica non siano disponibili le professionalità richieste. Qualora non vi fosse già preliminarmente la certezza che la professionalità richiesta non è disponibile, si procederà all'emanazione di un avviso riservato al personale (docente o ATA) interno, al quale si dovranno concedere almeno sette giorni di tempo (oltre al giorno di pubblicazione dell'avviso) per la presentazione delle candidature.

Nel caso in cui vi sia già preliminarmente la certezza che la professionalità richiesta non è disponibile, oppure nel caso in cui le operazioni conseguenti all'emanazione di un avviso interno non abbiano dato esito favorevole o per mancanza di aspiranti o per mancanza di sufficienti requisiti degli stessi, si procederà all'emanazione:

a) di un avviso pubblico rivolto al personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche del territorio;

successivamente o in alternativa alla procedura a):

b) di un avviso pubblico rivolto genericamente ad esperti esterni, eventualmente anche in servizio presso altre istituzioni scolastiche.

Gli avvisi di questo tipo dovranno concedere almeno quindici giorni di tempo per la presentazione delle candidature.

Casi particolari:

1) il Dirigente potrà procedere ad affidamento diretto dell'incarico senza emanazione di un avviso in caso di mancanza di candidature per la partecipazione ad una precedente procedura di selezione;

2) accertata la mancanza di professionalità adeguate e disponibili all'interno dell'istituzione scolastica, il Dirigente scolastico può anche reperire l'esperto esterno affidando l'incarico ad un'associazione o una ditta; in tal caso la procedura di selezione rientra nel Codice degli Appalti pubblici ed esula del presente Regolamento.

ART. 6 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. La determinazione da parte del Dirigente Scolastico del corrispettivo relativo ai singoli contratti dev'essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia (leggi, CCNL scuola, tariffe professionali).
2. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.
3. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

MISURA DEI COMPENSI

Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra, è così stabilito:

Personale interno alla pubblica Amministrazione:

Tipologia	Importo orario lordo dipendente
Attività di insegnamento	€ 35,00

Attività di non insegnamento (da riportare per il personale ATA al profilo di appartenenza)	€ 17,50
---	---------

Decreto interministeriale n. 326 del 12/10/1995:

Tipologia	Importo onnicomprensivo
<i>Direzione, organizzazione e controllo delle singole iniziative formative</i>	Fino a un massimo di € 41,32 giornalieri
<i>Coordinamento scientifico, progettazione, produzione e validazione dei materiali, monitoraggio e valutazione</i>	Fino ad un massimo di € 25,82 orari
<i>Docenza</i>	Fino a un massimo di € 41,32 orari, elevabili a € 51,65 orari per docenti universitari
<i>Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro</i>	Fino ad un massimo di € 25,82 orari

Circolare Ministero del Lavoro n. 101/1997:

Tipologia	Importo onnicomprensivo
<i>Docenti, direttori di corso e di progetto: docenti universitari di ruolo, ricercatori senior, dirigenti di azienda, imprenditori, esperti di settore senior (con esperienza decennale), professionisti, esperti senior di orientamento e/o di formazione (con esperienza decennale)</i>	Fino a un massimo di € 85,22 orari
<i>Docenti, codocenti, direttori di corso e condirettori di progetto: ricercatori universitari di 1° livello, ricercatori junior (esperienza triennale), professionisti, esperti di settore junior (esperienza triennale), professionisti, esperti junior di orientamento e /o di formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza triennale di docenza</i>	Fino ad un massimo di € 56,81 orari
<i>Codocenti e condirettori di corsi e di progetti: Assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale almeno biennale nel settore</i>	Fino ad un massimo di € 46,49 orari
<i>Tutor</i>	Fino ad un massimo di € 30,99 orari

ART. 7 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire gli incarichi sono selezionati dal Dirigente scolastico, sentita un'apposita commissione nominata dal Dirigente scolastico e composta di un numero dispari di membri, compreso il Dirigente (o un suo delegato) che la presiede.

La valutazione viene effettuata sulla base dei requisiti professionali già esplicitati all'art. 4.

Sulla base dei requisiti professionali e/o del punteggio assegnato a ciascuna delle voci viene compilata una valutazione comparativa, formulando così una proposta di graduatoria. Della procedura viene predisposto apposito verbale contenente l'indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate. La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico.

Trascorsi almeno sette giorni (nel caso di avvisi rivolti al personale interno all'istituto scolastico) o quindici giorni (nel caso di avvisi rivolti ad esperti esterni) senza reclami, la graduatoria diviene definitiva.

Nel caso di avvisi rivolti al personale docente interno all'istituto scolastico, la procedura comparativa sopra delineata può essere sostituita da una selezione effettuata dal Collegio dei Docenti con apposita e specifica delibera. Tale delibera diviene efficace immediatamente.

ART. 8 – DEROGA ALLA PROCEDURA COMPARATIVA

Ferma la necessità di individuare soggetti idonei all'interno, l'Istituzione Scolastica, nel rispetto dei limiti e dei presupposti previsti dall'ordinamento, può conferire incarichi in via diretta, derogando alla procedura comparativa, quando ricorrono le seguenti situazioni¹:

- a) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l'Incarico;
- b) prestazione che non consente forme di comparazione (condizione soggettiva di unicità della prestazione);
- c) precedente procedura comparativa andata deserta;
- d) collaborazioni meramente occasionali².

ART. 9 – FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, a formalizzare il rapporto con l'esperto con una delle seguenti modalità:

- a) lettera di incarico, nel caso di personale interno all'istituzione scolastica;
- b) lettera di incarico, nel caso di personale dipendente da altre scuole o pubbliche amministrazioni (*istituto delle "collaborazioni plurime"*);
- c) contratto di lavoro di natura privatistica, qualificato come prestazione d'opera disciplinata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Nel contratto devono essere inseriti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti, con il seguente contenuto minimo:

- ✓ parti contraenti
- ✓ oggetto della collaborazione
- ✓ durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale
- ✓ entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso
- ✓ luogo e modalità di espletamento dell'attività
- ✓ spese contrattuali ed oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore
- ✓ la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione
- ✓ la precisazione che il foro competente in caso di controversie è quello di Trieste
- ✓ informativa ai sensi della privacy
- ✓ sottoscrizione del dirigente scolastico e dell'incaricato.

Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.

Salvo diverse disposizioni normative specifiche, i contratti di cui al presente regolamento non

¹ Con riferimento alle eccezioni di cui ai punti a), b) e c), a titolo esemplificativo, si evidenzia che «[...] Come sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza contabile, [...] le deroghe a tale principio hanno carattere eccezionale e sono sostanzialmente riconducibili a circostanze del tutto particolari quali "procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale" (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 122/2014/REG ed in senso analogo, ex multis, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 61/2014; Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 59/2013 n. 59; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 22/2015/REG; Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 28/2013/REG) [...]» (Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, n. 39/2018. Si veda anche, in tal senso, Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, n. 3/2021).

² Al riguardo, al fine di orientare le Istituzioni scolastiche nelle proprie determinazioni in merito alle ipotesi di deroga alla procedura in esame, si specifica la sussistenza di orientamenti non unanimi nella prassi:

- secondo l'orientamento minoritario, può essere consentito l'affidamento in via diretta e senza avviso degli incarichi in esame. Nel dettaglio, le fonti in parola sono le seguenti: (i) Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del DFP, in base alla quale: «Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001»; (ii) Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, 12 settembre 2017, n. 134: «[...] Invece, relativamente all'ultima versione dell'art. 54, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto di incarichi viene previsto qualora si ravvisi la necessità di avvalersi di "prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di interventi formativi limitatamente ad interventi che si svolgono nell'arco di un'unica giornata o sessione formativa": in questo caso, come già ribadito con deliberazione n. 113/2016/REG, l'affidamento senza procedura comparativa è consentito limitatamente ad interventi che si svolgono nell'arco di una singola giornata. [...]»;

possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili, se non al fine di completare i progetti in corso di attuazione e per ritardi non imputabili al collaboratore. Si premette che è fatto divieto, per le amministrazioni pubbliche (ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 75/2017 che ha novellato l'art. 7, comma 5-bis del D.Lgs. 165/01) di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Ai sensi di quanto disposto in merito dalla Circ. N. 1/2018 della Presidenza Del Consiglio dei Ministri del 09/01/2018, che richiama la Legge n. 205/2017 (art. 1, comma 1148, lettera h) tale divieto si applica dal 1° Gennaio 2019.

Art. 10 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, nel rispetto dell'art. 53 (*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*) del Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16, del Decreto Legislativo n. 165/2001.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Il presente Regolamento ha durata e validità illimitate. Potrà, comunque, essere modificato e/o integrato previa delibera del Consiglio d'istituto/Commissario Straordinario.